



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA

Emanato con DR. Rep. n. 642/2014, prot. n. 35253/l/3 del 17.11.2014

Art. 1 - OGGETTO E COMPOSIZIONE

1. Il presente Regolamento definisce il funzionamento della Scuola di Ingegneria in attuazione di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la costituzione delle strutture didattiche interdipartimentali
2. Alla Scuola afferiscono i Dipartimenti di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione (DIGIP) e di Ingegneria e Scienze applicate (DISA)

Art. 2 – FUNZIONI E ATTIVITA' DELLA SCUOLA

La Scuola svolge le seguenti principali attività:

- a) coordina i corsi di studio incardinati nei dipartimenti che vi afferiscono;
- b) favorisce, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti, iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi;
- c) propone ai competenti Organi di Ateneo, su indicazioni dei CCS, sentito il parere di entrambi i Consigli di Dipartimento, la modifica di Corsi di studio;
- d) su richiesta di almeno un dipartimento, acquisito (qualora non sia tra i richiedenti) il parere anche dell'altro dipartimento, propone ai competenti Organi di Ateneo, esprimendo un proprio parere, l'istituzione e l'attivazione di Corsi di studio;
- e) propone ai competenti Organi di Ateneo la soppressione di Corsi di studio sentito il parere vincolante del Consiglio di Dipartimento su cui è incardinato;
- f) sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio coinvolti, formula una proposta in ordine alla programmazione didattica dei Corsi di Studio da sottoporre all'approvazione dei Consigli di Dipartimento;
- g) definisce il calendario didattico, l'orario delle attività didattiche e l'utilizzo dei relativi spazi;
- h) coordina e promuove, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti, le attività di internazionalizzazione in ambito didattico;
- i) coordina le attività di informazione all'esterno sull'offerta formativa, di orientamento e di verifica in ingresso;
- j) segnala ai Consigli dei Dipartimenti afferenti, al fine di consentire una corretta erogazione dell'attività didattica e permettere il soddisfacimento dei requisiti fissati dalle norme di legge, eventuali carenze di personale docente relative a specifici Settori scientifico disciplinari.
- k) cura, in collaborazione con i Dipartimenti afferenti, la relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche.
- l) cura, in collaborazione con gli ordini professionali ed i Dipartimenti afferenti, l'organizzazione delle prove di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3 – ORGANI DELLA SCUOLA

1. Sono Organi della Scuola:
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - la Commissione paritetica docenti e studenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DIREZIONE E AFFARI GENERALI

Art. 4 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, che assume la denominazione di Preside, rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i Direttori dei Dipartimenti ed i Presidenti dei Corsi di studio coinvolti, convoca e presiede la Giunta della Scuola, ne attua le delibere e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.
2. Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno membri della Giunta della Scuola, individuati ai sensi del successivo art. 5, comma 3, lett. b).
3. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinominabile una sola volta.
4. Il Presidente designa un vicepresidente, fra i professori a tempo pieno della Giunta della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza e rimane in carica per la durata del mandato del Presidente.

Art. 5 – LA GIUNTA

1. La Giunta delibera in ordine a tutte le funzioni e competenze della Scuola di cui all'art. 2, che non rientrino nei compiti spettanti al Presidente.
2. Per la disciplina di funzionamento della Giunta si applicano le norme previste al Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo. In ogni caso le sedute sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti.
3. La Giunta è composta:
 - a. dai Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola;
 - b. da quattro docenti in rappresentanza di ciascun Dipartimento afferente alla Scuola, designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, di cui, per ciascun dipartimento, due tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento e due tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;
 - c. da due studenti eletti tra gli iscritti ai Corsi di laurea o di Laurea Magistrale afferenti alla Scuola.
4. Il mandato della Giunta è di tre anni; gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.

Art. 6 - LA COMMISSIONE PARITETICA

1. La Commissione paritetica svolge i compiti previsti dall'art. 39 dello Statuto ed è costituita dai componenti delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.

Art. 7 - RISORSE

1. I Dipartimenti afferenti alla Scuola mettono a disposizione le risorse necessarie al suo funzionamento, sia con riferimento agli spazi che al personale necessario per lo svolgimento dei compiti specifici della Scuola.

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo di Ateneo.
2. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed ai Regolamenti Generali e specifici dell'Ateneo.

Bergamo, 17.11.2014

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari